

Codice A1604A

D.D. 11 giugno 2018, n. 217

Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia di due nuove captazioni potabili da sorgente, denominate “Casa Alpina” e “Muande Isabello”, ubicate nel Comune di Rubiana (TO).

La Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Rubiana (TO) – con nota in data 28 agosto 2007, aveva trasmesso alla Città Metropolitana di Torino – ai sensi del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. – domanda di concessione in sanatoria di piccola derivazione d’acqua ad uso potabile da due nuove captazioni da sorgente denominate “*Casa Alpina*” e “*Muande Isabello*”, poste rispettivamente ad una quota di 1.288 metri s.l.m. e di 1.281 metri s.l.m., con portate previste pari a 1 l/s e 0,3 l/s e ubicate nel medesimo Comune di Rubiana.

Le sorgenti si trovano sul versante meridionale del Colle del Lys, nelle particelle catastali n. 108 (*Casa Alpina*) e n. 109 (*Muande Isabello*) del foglio di mappa n. 7, censito al C.T. del Comune di Rubiana; la captazione di queste sorgenti dovrà servire l’acquedotto delle frazioni *Pascaletto*, *Acquarossa* e *Grattasola*.

La Città Metropolitana di Torino, con nota in data 29 novembre 2013, ha precisato che, in base alle risultanze dell’istruttoria condotta ed a seguito di quanto emerso nella Conferenza dei Servizi del 19 novembre 2013, non sono stati rilevati motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione d’acqua in sanatoria dalle due nuove sorgenti suddette sottolineando, tuttavia, che al fine del rilascio della medesima concessione è necessario che venga prima acquisito il provvedimento di definizione dell’area di salvaguardia della captazione, trattandosi di acque che verranno erogate a terzi mediante un impianto di pubblico acquedotto.

Prima che le acque prelevate vengano immesse nella rete acquedottistica, l’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio dovrà, pertanto, eseguire i campionamenti ai fini dell’espressione del giudizio d’idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia.

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 “*Torinese*”, d’intesa con il Comune di Rubiana (TO) e con la S.M.A.T. S.p.A., con nota in data 10 aprile 2018, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 86/2018 del 10 aprile 2018 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell’area di salvaguardia delle due nuove captazioni da sorgente di cui sopra.

Le due sorgenti paiono essere alimentate da acquiferi superficiali, poco profondi, impostati essenzialmente nelle coperture detritico-colluviali soprastanti.

La camera di presa della sorgente *Casa Alpina* è in calcestruzzo, ha dimensioni in pianta di 1 x 1,2 metri e altezza di 2 metri ed è chiusa con una porta in metallo; la sorgente *Muande Isabello* è captata anch’essa mediante un’opera di presa in calcestruzzo in buono stato di conservazione, ha dimensioni in pianta di 1,5 x 1,4 metri e altezza di 1,7 metri ed è chiusa con una porta in metallo. Il bottino di presa è circondato da una recinzione a rete metallica a pianta rettangolare. All’interno del bottino di presa sono presenti due tubazioni, la prima è regolata da un sistema con galleggiante che probabilmente arriva dalla vicina sorgente *Casa Alpina*, la seconda giunge invece sul lato orientale del bottino di presa dove è presente una trincea drenante. Circa 100 metri a valle dei due bottini di presa è collocata una vasca di accumulo che raccoglie le acque provenienti dalle due sorgenti.

Nessuna delle due sorgenti dispone di serie storiche di misura della portata che permettano valutazioni di dettaglio del tempo di dimezzamento o della velocità di flusso, così come

previsto dal regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R e ss.mm.ii.. In assenza di tali parametri si è proceduto al dimensionamento dell'area di salvaguardia imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le condizioni maggiormente cautelative, corrispondenti ad un elevato grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato (classe A). L'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dalle opere di presa di ciascuna sorgente; la zona di tutela assoluta risultante, di forma poligonale, corrisponde all'involuppo delle zone di tutela assoluta generate dalle due sorgenti, data la vicinanza reciproca delle stesse e ha una superficie complessiva pari a 5.915,20 metri quadrati;
- zona di rispetto, unica per entrambe le sorgenti, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo e dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle captazioni. Date le limitate dimensioni del bacino, la zona di rispetto non è stata suddivisa in una zona di rispetto ristretta e una zona di rispetto allargata e ha un'estensione pari a 23.316,02 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato *“Provincia di Torino – Comune di Rubiana – Studio per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano – Tavola + Appendice (Particelle catastali comprese nelle aree di salvaguardia) – Definizione delle aree di salvaguardia per le sorgenti Muande Isabello e Casa Alpina – Carta delle aree di salvaguardia e dei centri di pericolo (scala 1:2000)”*, agli atti con la documentazione trasmessa.

Il contesto in quota determina una situazione di spiccata naturalità ambientale e, pertanto, nell'area di salvaguardia proposta non sono stati identificati significativi centri di pericolo, a parte due piccole aree edificate, una prossima alla captazione della sorgente *Muande Isabello* e l'altra posta all'estremità nord-occidentale del bacino di alimentazione e una strada poderale che passa immediatamente a valle delle captazioni.

I pareri preventivi in ordine alla localizzazione dell'opera di presa dell'Azienda Sanitaria Locale, dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale competenti per territorio e del Comune di Rubiana (TO), nel cui territorio ricade l'area di salvaguardia – secondo quanto previsto all'articolo 17 e nell'Allegato D del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. – sono stati espressi nell'ambito dell'istruttoria di concessione di derivazione d'acqua in capo alla Città Metropolitana di Torino e non sono risultati ostativi al rilascio della medesima concessione.

All'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita non sono presenti attività agricole – essendo l'area in quota e costituita prevalentemente da boschi e prati – e pertanto non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a

“bosco” dall’articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 “*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*”.

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 17, in data 26 aprile 2018.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall’esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*”.

Atteso che l’area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l’utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell’area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull’aspetto igienico della captazione, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall’articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d’acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l’integrità delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare la naturalità del pendio racchiuso dalle captazioni e la strada poderale che passa immediatamente a valle delle stesse;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all’interno dell’area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l’allontanamento;
- prima che le acque prelevate vengano immesse nella rete acquedottistica siano eseguiti dall’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio tutti i campionamenti ai fini dell’espressione del giudizio d’idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia.

Vista la domanda, in data 28 agosto 2007, con la quale la S.M.A.T. S.p.A. ha presentato alla Città Metropolitana di Torino – ai sensi del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. – istanza di concessione in sanatoria di piccola derivazione d’acqua ad uso potabile da due nuove captazioni da sorgente denominate “*Casa Alpina*” e “*Muande Isabello*”, ubicate nel Comune di Rubiana (TO);

vista la nota, in data 29 novembre 2013, con la quale la Città Metropolitana di Torino ha precisato le risultanze dell’istruttoria e di quanto emerso nella Conferenza dei Servizi del 19 novembre 2013 nella quale non sono stati rilevati motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione d’acqua in sanatoria dalle due nuove sorgenti suddette sottolineando, tuttavia, che al fine del rilascio della medesima concessione è necessario che venga prima acquisito il

provvedimento di definizione dell'area di salvaguardia della captazione, trattandosi di acque che verranno erogate a terzi mediante un impianto di pubblico acquedotto;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese" n. 86/2018, in data 10 aprile 2018, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", in data 10 aprile 2018 – prot. n. 0001171, di trasmissione degli atti della proposta di definizione di cui sopra;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
DETERMINA

- a) L'area di salvaguardia delle due nuove captazioni potabili da sorgente, denominate "Casa Alpina" e "Muande Isabello" e ubicate nel Comune di Rubiana (TO), è definita come risulta nell'elaborato "Provincia di Torino – Comune di Rubiana – Studio per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano – Tavola + Appendice (Particelle catastali comprese nelle aree di salvaguardia) – Definizione delle aree di salvaguardia per le sorgenti Muande Isabello e Casa Alpina – Carta delle aree di salvaguardia e dei centri di pericolo (scala 1:2000)", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto ristretta. In particolare, è vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57".
- c) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Rubiana (TO) – S.M.A.T. S.p.A. – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
 - effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;
 - ottenere dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio il giudizio di potabilità delle acque prelevate prima di immettere le stesse nella rete acquedottistica comunale.
- d) A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:
- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Rubiana – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all'Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell'ARPA.
- e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Rubiana affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità del versante racchiuso dalle captazioni e la strada poderale che passa immediatamente a valle delle stesse, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);

- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- verificare le eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin

Il Funzionario Estensore
Massimiliano Petricig